

PEC: @avvocaticl.legalmail.it

**OGGETTO: Richiesta di integrazione relativa all'istanza di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria ed alla banca dati dell'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi degli artt. 492-bis del codice di procedura civile e 155-quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile. Creditore..... debitori .....**

In relazione all'istanza di accesso all'Anagrafe Tributaria ed all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari presentata nell'interesse di....., finalizzata a conoscere ogni informazione relativa a ..... ai sensi degli artt. 492-bis del c.p.c. e 155-quinquies delle disp. att. c.p.c come modificati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (1),

**Visto l'art. 492-bis c.p.c.** come modificato dall'art. 3, comma 36, lettera b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ed in vigore dal 28/02/2023 (2), dove testualmente si legge:

*“Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (...)” (comma 1);*

---

<sup>1</sup> D.Lgs. 10/10/2022, n. 149: “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (c.d. Riforma Cartabia).

<sup>2</sup> D.Lgs. 10/10/2022, n. 149, art. 35 (“Disposizioni Transitorie”) come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 29/12/2022, n. 197: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.”

Visto l'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 4, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ed in vigore dal 28/02/2023 <sup>(2)</sup>, dove testualmente si legge:

*“Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile” (comma 1);*

*“L'istante con l'attestazione di cui al primo comma o con l'autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute” (comma 2);*

vista l'attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. dall'U.N.E.P. di Caltanissetta

considerato che nell'anzidetta attestazione non si rileva la espressa dichiarazione dell'ufficiale giudiziario della sussistenza dei presupposti legittimanti l'accesso ex art. 492-bis c.p.c. ovvero di avere previamente controllato la regolarità del titolo esecutivo e del precetto e quindi la legittimità e procedibilità dell'istanza presenta dal creditore;

si richiede

una integrazione in tal senso da parte dell'ufficiale giudiziario che attesti sussistenza dei presupposti legittimanti l'accesso ex art. 492-bis c.p.c. ovvero di avere previamente controllato la regolarità del titolo esecutivo e del precetto e quindi la legittimità e procedibilità dell'istanza presenta dal creditore.

L'istanza potrà essere riproposta corredando la stessa con la idonea documentazione indicata nella nota di questa Direzione Regionale prot. n. 2023/23919 del 22/03/2023 inviata agli Ordini degli Avvocati della Regione Sicilia e che si allega alla presente.

Si archivia il fascicolo.

Per eventuali informazioni può contattare il funzionario assegnatario dell'istanza: COGNOME NOME (cognome.nome@agenziaentrate.it).

Cordiali saluti.

IL CAPO UFFICIO  
Ferdinando Cioffi  
Firmato digitalmente

*Firma su delega della Direttrice Regionale, Margherita Maria Calabrò-prot.1.0004161 del 27/12/2022*

*Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*